DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1973

che autorizza il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(73/104/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 (2), 26 giugno 1969 (3), 8 dicembre 1969 (4), 20 dicembre 1969 (5), 13 luglio 1970 (6), 29 settembre 1970 (7), 23 novembre 1970 (8), 25 ottobre 1971 (9) e 28 febbraio 1972 (10);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi, in attesa che sia definitivamente stabilito il programma di negoziati comunitari attualmente allo studio relativo alla sostituzione progressiva degli accordi degli Stati membri con accordi comunitari;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di accordi commerciali con paesi terzi oltre la fine del periodo transitorio, salvo gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali, contemplate dai loro accordi bilaterali in vigore, negli accordi comunitari di cui si prevede la negoziazione;

considerando che, dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del 16 dicembre 1969, è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli atti da prorogare non costituiscono, durante il previsto periodo di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che detti accordi possono pertanto formare oggetto di tacito rinnovo per un periodo determinato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi, ed enumerati in allegato, possono essere rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato accanto a ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 159 del 1º. 7. 1969, pag. 20.
(4) GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 10.
(5) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 29.
(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 24.
(8) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 18.
(9) GU n. L 248 del 9. 11. 1971, pag. 7.
(10) GU n. L 56 del 7. 3. 1972, pag. 10.

ALLEGATO

Stati membri	Paesi terzi	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo il rinnovo
BENELUX	Cecoslovacchia	Proroga per l'anno 1973 del protocollo allegato all'accordo commerciale del	6. 4. 1972	31. 12. 1973
	Svezia	Accordo commerciale	27. 4. 1957	28. 2. 1974
	Svizzera	Accordo commerciale del e scambio di note del	21. 6. 1957 5. 5. 1961	31. 3. 1974
	Tunisia	Accordo commerciale	1. 8. 1958	31. 3. 1974
FRANCIA	Africa del Sud (1)	Scambio di lettere	18. 4. 1964	31. 12. 1973
	India (1)	Accordo commerciale e scambio di lettere	19. 10. 1959	31. 12. 1973
	Irak	Accordo commerciale	25. 9. 1967	25. 3. 1974
	Libano	Accordo commerciale	25. 3. 1955	10. 4. 1974
	Paraguay	Accordo commerciale	11. 9. 1956	12. 4. 1974
GERMANIA	Corea del Sud	Accordo commerciale	8. 4. 1965	7. 4. 1974
	Indonesia	Accordo commerciale	22. 4. 1953	31. 3. 1974
	Spagna	Accordo commerciale	20. 6. 1960	30. 4. 1974
ITALIA	Corea del Sud	Accordo commerciale	9. 3. 1965	8. 3. 1974
	El Salvador	Accordo commerciale Protocollo addizionale	30. 3. 1953 21. 12. 1955	31. 3. 1974
	Indonesia	Accordo commerciale	23. 3. 1951	31. 3. 1974
	Iran	Scambio di note e	29. 1. 1958 23. 3. 1961	9. 2. 1974
	Israele	Accordo commerciale Scambio di lettere Processi verbali e	5. 3. 1954 5. 1. 1956 21. 10. 1956 11. 2. 1964	31. 3. 1974
	Iugoslavia	Accordo commerciale Protocollo e scambio di note successivo	1. 7. 1967 30. 4. 1969	31. 12. 1973
	Norvegia	Accordo commerciale Protocollo Scambio di note	20. 5. 1953 31. 8. 1959 10. 5. 1962	31. 3. 1974
	Repubblica dominicana	Accordo commerciale	18. 2. 1954	11. 3. 1974
PAESI BASSI	Finlandia	Accordo commerciale	8. 12. 1956	31. 3. 1974
	URSS	Accordo commerciale e di pagamento e successivi protocolli	2. 7. 1948	31. 12. 1973
UEBL	URSS	Accordo commerciale e allegati	18. 2. 1948	31. 12. 1973

(1) Proroga con scambio di note.